

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3723

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro delle attività produttive**

(SCAJOLA)

**col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(MARONI)

**col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**col Ministro per le politiche comunitarie**

(LA MALFA)

**e col Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale**

(MICCICHÈ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2006

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  
recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, del-  
l'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Allegato .....	»	12
Disegno di legge .....	»	26
Testo del decreto-legge .....	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è finalizzato ad affrontare le urgenti problematiche del rinvio dell'entrata in vigore di taluni aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli, della crisi del settore bieticolo-saccarifero alla luce dei recenti accordi con l'Unione europea, del rafforzamento dell'attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare e ambientale, nonché della normazione di alcune misure urgenti riguardanti il settore della pesca, del finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e della cessione di partecipazioni.

Il decreto-legge si rende necessario ed urgente in quanto le problematiche sopra elencate, qualora non affrontate tempestivamente già a partire dal gennaio 2006, rischiano di avere gravi ripercussioni sui settori produttivi interessati, peraltro oggetto di situazioni di crisi in taluni casi rilevanti.

L'articolo 1 prevede il rinvio al 1° marzo 2006 degli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nonché della decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La crisi congiunturale dell'agricoltura italiana si inserisce in una prospettiva ancor più negativa sotto il profilo strutturale, senza alcuna possibilità di attendersi una naturale ripresa del ciclo. Basti considerare le intese appena raggiunte in sede internazionale, tanto sul piano del bilancio della Unione europea che su quello degli accordi WTO, per essere costretti a considerare la riduzione dei sussidi alla produzione agricola come un contesto del tutto nuovo e realistico che occorre fronteggiare. In vista quindi di una organica riforma del costo del lavoro agricolo, che ripristini per l'Italia condizioni di competitività a regime, il comma 1 intende rin-

viare di due mesi l'ulteriore aumento delle aliquote contributive, che scatterebbe il 1° gennaio 2006 (0,20 o 0,60 per cento, a seconda della tipologia delle imprese), proprio per verificare l'impatto di detti aumenti in un quadro di complessiva rivisitazione della previdenza agricola.

Allo stesso tempo, la riforma degli ammortizzatori sociali in agricoltura richiede interventi organici, che mettano fine all'anomalia di un settore che, ad esempio, vede l'indennità di disoccupazione variare dal 30 per cento dell'ultima retribuzione al 66 per cento, in ragione paradossalmente inversa al livello di reddito del disoccupato, e la sua durata (novanta giorni) assestarsi su livelli pari a meno della metà della durata prevista negli altri settori economici (in base proprio alle nuove disposizioni introdotte nel 2005 con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla competitività). La norma che si intende sospendere per il 2006 acuirebbe la penalizzazione relativa dei disoccupati agricoli, attraverso un tetto dei trattamenti parificato al tetto esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria dell'industria o per l'indennità di mobilità, che come è noto non durano solo novanta giorni, ma da almeno due a quattro anni. Il comma 2, quindi, rinvia di due mesi l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di verificare l'impatto della norma nel predetto quadro di complessiva rivisitazione della previdenza agricola.

I commi da 3 a 6 recano norme in materia di servizi catastali, provvedendo alla progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legisla-

tivo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari, ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.

Si tratta di uno snellimento procedurale con importanti ricadute sia per le imprese sia per l'erario consentendo l'emersione del sommerso in materia di imposizione di bollo e immobiliare.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro, per il rinvio di due mesi delle norme previdenziali ivi indicate, si provveda nell'ambito del maggior gettito scaturente dall'attuazione dei commi 3 e 6.

All'articolo 2 sono previsti interventi urgenti per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero in conseguenza delle recenti decisioni comunitarie.

La filiera bieticolo-saccarifera è entrata in una crisi profonda, dovuta ad una accresciuta situazione di concorrenza nel mercato comunitario, che ha reso evidenti alcuni ritardi strutturali nella organizzazione della produzione italiana.

Parallelamente, è stata approvata nel novembre scorso dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea una vasta riforma del settore. Tale riforma include sostegni finanziari per le imprese saccarifere che intendono riconvertirsi ad altre produzioni, sostegni finanziari per accompagnare tali riconversioni nel contesto territoriale, nonché l'autorizzazione ad erogare aiuti nazionali in favore delle imprese che continueranno la produzione bieticolo-saccarifera.

Per gestire in modo organico tale complessa situazione e per evitare decisioni non coordinate, appare necessario istituire un coordinamento fra le varie componenti di governo competenti in materia, nella forma di un Comitato interministeriale.

Le funzioni del Comitato sono finalizzate a garantire che il processo di ristrutturazione

del settore avvenga in modo organico, in una cornice di regole e di orientamenti atti ad assicurare il rilancio della produzione bieticolo-saccarifera su dimensioni più ridotte ma maggiormente competitive, e contestualmente l'avvio di nuove attività economicamente valide, sostenibili nel lungo periodo ed idonee ad assorbire adeguatamente la forza lavoro fino ad oggi impegnata negli impianti oggetto di dismissione.

Nel processo di riconversione assume particolare rilievo la iniziativa delle imprese industriali, la cui volontà imprenditoriale resta al centro della dinamica. L'iniziativa economica dei soggetti imprenditoriali va tuttavia sottoposta al vaglio dell'amministrazione, in sintonia con quanto deciso dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, in modo da accertare la completezza e la coerenza dei progetti in argomento.

Nel contesto della ristrutturazione della filiera bieticolo-saccarifera, si rende necessario disporre di uno strumento finanziario *ad hoc*, ove possano confluire i fondi nazionali e comunitari espressamente destinati alla ristrutturazione medesima; viene pertanto istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, in cui affluiranno le risorse finanziarie, autorizzate dall'Unione europea, destinate a sostenere la produzione bieticolo-saccarifera, nonché i trasferimenti finanziari disposti dall'Unione medesima e finalizzati ad assecondare la diversificazione produttiva nelle aree ove cesserà la produzione in argomento.

La collocazione del Fondo presso l'AGEA è funzionale ad una efficace gestione delle misure, atteso che l'AGEA dispone dei dati concernenti le aziende agricole e le industrie di trasformazione interessate dalla ristrutturazione.

Il Fondo avrà vita per un periodo non superiore a quello previsto dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per il completa-

mento di tutte le misure connesse alla riconversione (cinque anni).

Il Fondo stesso, per le finalità sopra evidenziate, ha una natura diversa dagli strumenti finanziari propri dello sviluppo rurale e delle politiche di coesione in genere.

Gli aiuti comunitari per la riconversione delle industrie saccarifere, decisi nell'ambito della riforma del settore, dovrebbero essere sottoposti, in linea di principio, all'applicazione della fiscalità ordinaria. Ove ciò fosse verrebbero però sottratte risorse importanti ai progetti di riconversione con evidente pregiudizio per la consistenza delle nuove iniziative e per il loro impatto occupazionale.

L'articolo 3 reca norme per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.

Il comma 1 della disposizione interviene sulla disciplina transitoria della riforma degli incentivi di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; tale disciplina è già stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, allo scopo di consentire l'applicazione della vecchia disciplina (che prevede che l'intera agevolazione consista in un contributo a fondo perduto) non solo ai contratti di programma già approvati ai sensi del predetto articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005 (in quanto la relativa proposta era stata presentata al CIPE entro il 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto-legge), ma anche ai contratti per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato la proposta di adozione al CIPE dopo il 17 marzo 2005 e sino al 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a euro 400 milioni. La novella, quindi, ha posto sia un vincolo temporale sia un vincolo finanziario. Poiché la data di decorrenza successiva al 17 marzo 2005 non è stata espressamente evidenziata dall'articolo 10 del suddetto decreto-legge

n. 115 del 2005, con il comma 1 dell'articolo 3 si propone di esplicitare tale data, chiamando che il limite finanziario di euro 400 milioni si riferisce esclusivamente alle proposte di contratti presentate dopo il 17 marzo 2005 e non riguarda i contratti di programma già approvati dal CIPE in diretta applicazione della deroga prevista dal testo originario dell'articolo 8, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

Il comma 2 propone di elevare dal 30 per cento al 60 per cento la quota di economie derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzabili per i contratti di programma. L'esigenza di tale innalzamento deriva dalla maggiore versatilità che i contratti di programma presentano rispetto alle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992 quale strumento di politica industriale. Grazie alla procedura negoziale dei contratti di programma si può intervenire selezionando interventi maggiormente mirati allo sviluppo di aree e settori e soprattutto mettendo a punto misure condivise da più soggetti pubblici e privati operanti nel territorio. Tutto ciò appare, nell'attuale contesto economico del Paese, una esigenza ineliminabile per attuare una valida politica economica.

L'articolo 4 introduce misure urgenti per il rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari. Il comma 1, al fine di rafforzare il contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e ambientale, attribuisce agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Inoltre, viene prevista la possibilità che il Ministro nell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole

e forestali, attribuisca con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al predetto personale, sempre limitatamente alle funzioni esercitate.

La norma consente immediatamente al Corpo forestale dello Stato, sempre più impegnato nell'azione di repressione degli illeciti nel settore agroalimentare e ambientale, di impiegare un significativo numero di personale aggiuntivo, che già, peraltro, è inserito nell'attività di supporto al personale cosiddetto «in divisa» del Corpo. Il migliore impiego del personale del Corpo ha inoltre riflessi positivi per l'erario; il gettito accertato derivante dall'attività sanzionatoria del Corpo forestale dello Stato ammonta nel 2004 a oltre 32 milioni di euro e le recenti indagini sul settore agroalimentare che sta svolgendo il Corpo stanno dimostrando la rilevanza anche economica del suo ruolo nel contrasto alle frodi.

Il comma 2 apporta modificazioni al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in materia di sanzioni riguardanti la materia delle denominazioni d'origine protette; la norma, concertata anche con le organizzazioni di settore, disciplina la fattispecie dell'uso, all'interno di prodotti alimentari, di componenti che sono anche a denominazione protetta e si rende urgente e necessaria in quanto la disciplina recata dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 297 del 2004 entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2006.

Al comma 3 le specifiche sanzioni relative alla denominazione di origine protetta (DOP) del prosciutto San Daniele, recate originariamente dalla legge 14 febbraio 1990, n. 30, vengono riportate nell'alveo più generale delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 297 del 2004, proprio in vista della completa entrata in vigore di quest'ultima normativa.

Il comma 4 specifica le modalità di rispetto degli obblighi in materia di controlli posti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; la norma

comunitaria prevede l'obbligo per gli Stati membri di effettuare, annualmente, un numero minimo di controlli presso le ditte che hanno beneficiato, nel corso dell'anno precedente, di finanziamenti Feoga-garanzia. Attualmente, l'esecuzione di tali controlli nel nostro Paese viene effettuata, per quanto concerne gli interventi di mercato, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato.

Va evidenziato che la Commissione europea, in passato e per ben due esercizi finanziari, ha penalizzato il nostro Paese attraverso l'adozione di decisioni recanti correzioni finanziarie a carico dell'Italia, per un importo totale di circa 100 miliardi di lire, per non aver effettuato il numero minimo di controlli.

La situazione dei controlli è ora particolarmente critica nell'annualità in corso (1° luglio 2005-30 giugno 2006), poiché il ritardo nella esecuzione delle verifiche è particolarmente sensibile.

Recenti visite delle istituzioni comunitarie lasciano presagire la possibilità di nuove e forse più pesanti penalizzazioni finanziarie con un conseguente danno per l'erario nazionale.

È quindi di tutta evidenza l'urgenza e la necessità di assicurare immediatamente un rafforzamento del sistema di controllo ed in tale senso appare risolutivo l'inserimento dell'Ispettorato centrale repressione frodi accanto al Corpo forestale dello Stato nella effettuazione dei controlli medesimi.

All'articolo 5 sono introdotte misure urgenti in materia di pesca marittima. Il 31 dicembre 2005 è scaduta la proroga relativa alla installazione a bordo delle apparecchiature VHF-RTF/DCS e EPIRB ed al conseguimento dei pertinenti titoli di abilitazione per il loro utilizzo (articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come modificato dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del medesimo

Ministro 26 luglio 2004, n. 231). Sono state registrate difficoltà operative per l'espletamento delle procedure finalizzate all'accertamento dell'idoneità al titolo in questione presso alcuni uffici provinciali competenti in materia. La mancata definizione delle procedure potrebbe comportare il blocco dell'attività di pesca per numerosi pescherecci i cui armatori si sono comunque dotati delle prescritte apparecchiature.

Al fine di evitare ogni impatto sociale ed economico, viene disposta la proroga degli adempimenti suddetti fino al 31 dicembre 2006 in modo da utilizzare tutto il prossimo anno per il completamento delle procedure in questione.

La norma contenuta nell'articolo 6 vale a chiarire definitivamente che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni, con o senza requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assunto al netto di tutte le svalutazioni dedotte sia prima che dopo l'en-

trata in vigore del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

L'articolo 7 prevede la possibilità per gli agricoltori di fornire in pegno i diritti all'aiuto della Politica agricola comune quale garanzia per finanziamenti creditizi. L'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha già previsto che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda. A seguito della riforma della Politica agricola comune, operata con il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, gli aiuti comunitari sono stati ricompresi nei «diritti all'aiuto» che ogni imprenditore agricolo ha ricevuto attraverso l'AGEA. Per tali diritti, con il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231, è stato costituito presso l'AGEA un apposito registro. Tali diritti, al pari delle quote di produzione e dei diritti di reimpianto, possono così essere ceduti in pegno, consentendo agli agricoltori un più facile e meno oneroso accesso al credito.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1*

Al comma 1 la disposizione prevede, per l'anno 2006, il rinvio al 1° marzo degli aumenti annuali di aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo (0,20 punti percentuali ogni anno, articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146) e per le aziende di trasformazione (0,60 punti percentuali ogni anno, articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 146 del 1997).

La disposizione comporta minori entrate contributive pari a circa 5 milioni di euro, sulla base dei seguenti parametri:

monte retributivo teorico annuo datori di lavoro agricolo (aliquota: 0,20%) circa 3.800 mln euro;

monte retributivo teorico annuo aziende di trasformazione (aliquota: 0,60%): circa 4.200 mln euro;

periodo rinvio: 2 mesi.

Al comma 2, la disposizione proposta è diretta a prevedere che la disciplina dell'importo massimo (cosiddetto tetto) per i trattamenti speciali di disoccupazione trovi applicazione per i trattamenti aventi decorrenza dal 1° marzo 2006 anziché dal 1° gennaio 2006.

Considerato che all'attuale disposizione, che prevede l'applicazione del tetto a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono associati risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro annui, il previsto differimento al 1° marzo 2006 determina oneri aggiuntivi valutabili in 12 milioni di euro per il solo anno 2006.

Complessivamente, dall'articolo 1, commi 1 e 2, derivano maggiori oneri, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006.

I commi da 3 a 6 producono effetti di chiara semplificazione del sistema catastale per gli operatori. In particolare l'attuazione del comma 3 può comportare a regime un risparmio di tempi per minori spostamenti e minori adempimenti per circa 300.000 ore. Si può presumere che il nuovo sistema, rendendo più facilmente fruibile, per via telematica, la consultazione di atti, potrebbe apportare un aumento del gettito derivante appunto dal maggiore uso del servizio. Tenuto conto dei tempi di implementazione ed attuazione del processo, si può stimare che tale effetto si manifesti a partire dal 2008 e che possa aumentare di 0,25 milioni di euro le tasse correlate all'incremento della consultazione.

Il comma 5 innesca anche in questo caso un effetto di incremento dei servizi richiesti, rendendo disponibile la possibilità di ottenere la visura da parte del cittadino per via telematica. Peraltro, rispetto al servizio erogato



in convenzione, la norma proposta prevede una maggiorazione dei tributi correlati pari al 50 per cento. Nell'ipotesi di una domanda aggiuntiva pari, già dal primo anno, a 500.000 visure catastali e 100.000 visure ipotecarie (si ipotizza un numero inferiore in quanto più costose e meno «facili» da utilizzare da parte del cittadino), presumibilmente destinata a crescere nel tempo, ne consegue un incremento di gettito dei tributi catastali pari a:

$$500.000 \times 4,5 \text{ euro} + 100.000 \times 9 \text{ euro} = 3,15 \text{ milioni di euro}$$

	2006	2007	2008
Incremento gettito . . . . .	3,15	3,15	3,15

(milioni di euro)

Il comma 6, infine, si pone nell'ottica di attivare un nuovo servizio agli utenti (in particolare agli utenti che richiedono grandi volumi di monitoraggio di soggetti), modificando la tariffa di cui al numero 4.1 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni. La tariffa vigente, infatti, inibisce il formarsi della domanda in quanto eccessivamente esosa per banche, società ed enti che debbono monitorare giornalmente centinaia di migliaia di soggetti tanto che, oculatamente, al momento del varo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, che ha sostituito, da ultimo, la predetta tabella, si scelse prudenzialmente di non quantificare il possibile gettito per l'erario derivante da questa specifica tariffa delle tasse ipotecarie.

L'analisi più accurata dell'utenza potenziale e la definizione completa delle tecnologie informatiche/organizzative per l'erogazione del servizio hanno permesso di individuare una rimodulazione della tariffa adatta a creare la domanda di questo tipo di servizio e, conseguentemente, a produrre un nuovo gettito.

In sostanza, ipotizzando che la metà dei soggetti monitorati/giorno si riferisca alla ricerca continuativa su una singola circoscrizione degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'altra metà alla ricerca continuativa su più di una circoscrizione, si può stabilire che la tariffa media ponderata sia pari a 0,015 euro nominativo/giorno da monitorare. Applicando questa tariffa media ponderata per 300 giorni si ottiene un ammontare pari a 4,5 euro l'anno per nominativo. Alcuni grandi istituti di credito di rilevanza nazionale hanno la necessità di un monitoraggio di circa 1.000.000 di soggetti l'anno; è ragionevole e prudente ritenere che, soprattutto il primo anno, si possa conseguire un volume di circa 5.000.000 di soggetti monitorati. Ciò significa circa 22,5 milioni di euro su base annua. Poiché il servizio, tenuto conto dei necessari tempi per la stipula delle convenzioni, è plausibile che parta operativamente dal secondo quadrimestre del 2006, si può stimare un gettito aggiuntivo di circa 15 milioni di

euro per tale anno. Anche per gli anni successivi si stima, prudenzialmente, un maggior gettito annuo di 15 milioni di euro.

$$(0,015 \times 300 \times 5.000.000) \times (2/3) = 15 \text{ milioni di euro}$$

In definitiva l'articolo in questione produce un gettito per l'erario pari a:

	2006	2007	2008
Comma 3 .....			0,25
Comma 5 .....	3,15	3,15	3,15
Comma 6 .....	15,00	15,00	15,00
TOTALE . .	18,15	18,15	18,40

(milioni di euro)

Parte del predetto gettito di 18,15 milioni di euro per l'anno 2006, ai sensi del comma 7, viene destinato a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2.

#### Articolo 2

La norma non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto il Comitato di cui al comma 1 è costituito senza alcun onere per il bilancio dello Stato ed il Fondo di cui al comma 4 viene costituito da risorse che affluiranno dalla Unione europea in attuazione degli accordi di novembre 2005, nonché dalle risorse già esistenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Si tratta, quindi, di un'operazione di concentrazione di risorse già esistenti o di prossima disponibilità sotto il profilo comunitario.

#### Articolo 3

La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non reca ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Articolo 4

L'attribuzione delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza a talune categorie di personale del Corpo forestale dello Stato non comporta oneri ulteriori per il bilancio dello Stato in quanto detto personale riceve già contrattualmente le indennità riferite alle predette qualifiche. Viene specificato che, sempre ai fini contrattuali, l'attività di formazione per lo svolgimento dei compiti legati alle predette

qualifiche viene posta a carico delle disponibilità di bilancio esistenti, già finalizzate per la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato.

I commi 2 e 3 sono meramente ordinamentali e non hanno ricadute sul bilancio dello Stato.

Il comma 4 non reca oneri nuovi o ulteriori per il bilancio dello Stato in quanto specifica, anche ai fini dell'identificazione per la Commissione europea del soggetto incaricato, che i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, cioè dai due organismi deputati istituzionalmente allo svolgimento dei predetti controlli.

#### *Articolo 5*

La norma reca la proroga di un termine ordinamentale, da cui non conseguono oneri per il bilancio dello Stato.

#### *Articolo 6*

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si limita a disciplinare le maggiori entrate derivanti dalla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

#### *Articolo 7*

La norma non reca oneri a carico del bilancio dello Stato avendo carattere meramente ordinamentale.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2005).**

Art. 1.

... *Omissis* ...

147. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

**Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le im-  
poste ipotecaria e catastale.**

... *Omissis* ...

### Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, Ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione		L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.  L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	degli uffici.	3,00	formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari per ogni stato o certificato riguardante una sola		L'importo è dovuto all'atto della

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.1.1	persona	20,00	richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

**Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.**

... *Omissis* ...

Art. 8.

*(Riforma degli incentivi)*

... *Omissis* ...

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**

... *Omissis* ...

Art. 61.

*(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)*

... *Omissis* ...

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-



cembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297

**Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

CAPO I

DEI PRODUTTORI

Art. 1.

*(Uso commerciale)*

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:

1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;

b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;

c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;

2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

... *Omissis* ...

Legge 14 febbraio 1990, n. 30

**Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele**

... *Omissis* ...

CAPO IV

SANZIONI

*Sezione I*

SANZIONI PENALI

Art. 13.

1. Chiunque pone in vendita o comunque immette al consumo prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni tali da ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o da attribuirgli qualità tipiche dello stesso, è punito con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato, nonché chiunque contravviene alle prescrizioni di cui allo articolo 7.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

Art. 14.

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.

## Art. 15.

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

## Art. 16.

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

*Sezione II*

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

## Art. 17.

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 3 per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui allo articolo 3 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce non accompagnate dai prescritti certificati o comunque, ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi.

## Art. 18.

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti:

a) l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

- b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;
- c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;
- d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 19.

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa l'apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

#### Art. 20.

1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potrà essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

#### Art. 21.

1. La rilevazione degli illeciti amministrativi è demandata agli ispettori dell'organismo abilitato.

2. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo in cui si ritenga possano acquisirsi prove in ordine alla avvenuta effettuazione di illeciti amministrativi e potranno richiedere a chiunque l'esibizione della documentazione comunque ritenuta utile per dette finalità.

3. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di accertamento segni indelebili di identificazione.

4. Delle operazioni compiute gli ispettori dovranno redigere processo verbale in duplice esemplare da sottoporre alla sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verrà consegnato uno dei suddetti esemplari.

#### Art. 22.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni dovranno essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio perché proceda alla irrorazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

#### Art. 23.

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

... *Omissis* ...

Decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218

#### **Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera**

... *Omissis* ...

*Sezione IV*

DISPOSIZIONI APPLICABILI SOLO ALLE NAVI NUOVE DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI E A QUELLE ESISTENTI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 45 METRI

## Art. 28.

*(Dotazioni radioelettriche)*

1. 1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
- c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:

a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:

«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;

«2) in radiotelegrafia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;

b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelegrafia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la ra-

diotelefonica almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;

c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.

5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.

6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.

7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.

9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)**

Art. 1.

... *Omissis* ...

131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

... *Omissis* ...



Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

**Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38**

... *Omissis* ...

Art. 18.

*(Altri interventi)*

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006 (\*).*

**Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonché di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto)*

1. Per l'anno 2006, sono rinviati al 1° marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

---

(\*) Vedi, inoltre, il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2006.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dal 1° gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2006».

3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.

5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-*sexies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,001»;

b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.

## Articolo 2.

*(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero)*

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;

b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;

c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.

3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).

4. È costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attua-

zione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

### Articolo 3.

#### *(Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)*

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».

2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».

### Articolo 4.

#### *(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali)*

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;

b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 5.

##### *(Interventi urgenti nel settore della pesca)*

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000.

#### Articolo 6.

##### *(Cessione di partecipazioni)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Articolo 7.

##### *(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel regi-

stro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti, nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231».

#### Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - TREMONTI  
- PISANU - SCAJOLA - MARONI -  
LA LOGGIA - LA MALFA - MICCICHÈ

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI